

COMUNE DI CEVIO

Regolamento comunale concernente la videosorveglianza

Questo documento contiene:	pagina
A) Indice degli articoli del Regolamento	1
B) Regolamento	2 – 3

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
LA VIDEOSORVEGLIANZA**

Art. 1	Base legale
Art. 2	Oggetto e scopo
Art. 3	Utilizzazione e principi
Art. 4	Responsabilità
Art. 5	Pubblica informazione
Art. 6	Registrazione
Art. 7	Trasmissione dei dati a terzi
Art. 8	Protezione dei dati
Art. 9	Entrata in vigore

Regolamento comunale concernente la videosorveglianza

(del 08 giugno 2017)

- Base legale** **Art. 1** La base legale del presente Regolamento è costituita dagli articoli 107 e 186 e seguenti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e dalla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
- Oggetto e scopo** **Art. 2** ¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'uso di videocamere o apparecchi simili di sorveglianza sul territorio del Comune di Cevio, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati con questi apparecchi.
- ² La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali, come pure di monitorare le vie e gli spazi pubblici secondo le necessità di polizia locale ex art. 107 LOC riservata l'applicazione del diritto settoriale e per la sicurezza della popolazione.
- Utilizzazione e principi** **Art. 3** ¹ Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza nel rispetto della sfera personale che non deve essere sorvegliata (art. 179 ^{quater} Codice Penale Svizzero).
- ² Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo delle zone specificate dal presente Regolamento, nel rispetto delle finalità proprie del presente Regolamento e del principio di proporzionalità.
- Responsabilità** **Art. 4** Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e, a questo scopo, definisce i servizi e/o le singole persone incaricate di eseguire la videosorveglianza. In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente Regolamento verrà osservato dalla/e persona/e incaricata/e di eseguire la videosorveglianza, per il tramite di condizioni, convenzioni o altri accordi specifici.
- Pubblica informazione** **Art. 5** Le zone soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
- Registrazione** **Art. 6** ¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo in questi casi, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 120 ore dalla registrazione.
- ² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente infrazioni al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate per il tempo necessario fino alla conclusione del conseguente procedimento.

**Trasmissione
dei dati a terzi**

Art. 7 ¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi o comunicati a terzi.

² Le registrazioni possono essere trasmesse o comunicate soltanto alle autorità competenti per il perseguimento penale e alle autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Cevio presenta denuncia o presso le quali fa valere i propri diritti.

³ La trasmissione o la comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile. I dati di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di fornire a terzi le registrazioni.

Protezione dei dati

Art. 8 ¹ Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Entrata in vigore

Art. 9 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 08 giugno 2017.

Pubblicato per 45 giorni a partire dal 12 giugno 2017.

Approvato dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del 23 ottobre 2017 (rif. 73-RE-14377) con la modifica d'ufficio dell'art. 2 cpv 2 e dell'art. 4.